

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro
(DINI)

e dal Ministro per i beni culturali e ambientali
(PAOLUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1996,
n. 276, concernente la soppressione della tassa d'ingresso ai
musei statali

ONOREVOLI SENATORI. - L'esistenza di una tassa da pagare al fine di poter accedere ai musei e agli altri istituti espositivi dello Stato è ormai anacronistica.

Occorre rinnovare soprattutto il sistema di distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso che sostituiranno quelli attuali, soggetti, invece, alle modalità di riscossione delle tasse. In particolare è necessario introdurre, mediante l'uso delle moderne tecnologie, il biglietto unico e quello plurimo, nonché il sistema delle prenotazioni al fine di agevolare l'ingresso negli istituti ed organizzare in modo più razionale il flusso turistico, soprattutto nelle città d'arte.

La necessità e l'urgenza derivano dall'inizio della stagione turistica e dalla pressione sempre crescente delle code nei musei. Occorre prevedere la possibilità di acquistare i biglietti anche in luoghi diversi dalle biglietterie tradizionali dei musei, alleggerendo le code e razionalizzando la fruizione turistica.

A tal fine si è predisposto il presente decreto legge.

La norma proposta sopprime la tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, gal-

lerie, musei e scavi di antichità dello Stato, sostituendola con un biglietto d'ingresso per la visita dei predetti luoghi.

Le modalità di emissione, di riscossione e di distribuzione, nonché la destinazione delle entrate sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale viene autorizzato a stipulare convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati. Ciò al fine di semplificare le modalità di accesso agli istituti espositivi e per agevolare la distribuzione e la vendita dei biglietti, anche con sistemi informatici, quali ad esempio il biglietto unico o integrato, su supporto magnetico.

Una norma transitoria prevede di applicare i nuovi sistemi in singole città o a delimitate aree geografiche, con l'individuazione degli istituti interessati.

La nuova disciplina non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poiché le attuali entrate vengono già riassegnate al bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Si omette la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276, concernente la soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali.

Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1996.

Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per realizzare un nuovo sistema di accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, semplificando l'emissione, la distribuzione, la vendita e la riscossione dei biglietti d'ingresso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, è soppressa.

2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonché la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalità di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n.332, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n.431. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai

competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente Soprintendente, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonché altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di pre-vendita e vendita presso terzi convenzionati.

5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente Soprintendente, è autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalità di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole città o in delimitate aree geografiche.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1996.

SCÀLFARO

DINI - PAOLUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

